Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 23 marzo 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 - Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso. Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1979, n. 78.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, è prorogata al 31 dicembre 1979.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 79.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Collegio Bianconi », in Monza.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Collegio Bianconi », in Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 80.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di denominazione della parrocchia e chiesa di S. Egidio e Nostra Signora delle Grazie, in Sanremo.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia 17 giugno 1977, relativo al mutamento della denominazione della parrocchia di S. Egidio e Nostra Signora delle Grazie in « beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù » e della chiesa omonima in « chiesa parrocchiale-santuario basilica del Sacro Cuore di Gesù », entrambe in Bussana di Sanremo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 81.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana della congregazione delle suore missionarie di Nostra Signora degli apostoli, in Milano.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana della congregazione delle suore missionarie di Nostra Signora degli apostoli, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 82.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Donato e di San Romolo, in Vicchio.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° gennaio 1976, integrato con dichiarazione 9 ottobre 1976, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di San Donato, in frazione Cistio del comune di Vicchio (Firenze), e di San Romolo, in frazione Campestri dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 recante le ultime variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 aprile 1975 e l'accordo del 18 luglio 1978, con i quali le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale hanno fissato le nuove misure della retribuzione per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato a L. 9.633.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1976; a L. 10.907.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1977 e a L. 11.804.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1978;

2) il limite massimo è elevato a L. 19.435.000 annue con effetto dal 1° luglio 1976 ed a L. 21.677.500 annue con effetto dal 1° luglio 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

SCOTTI — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 198

(2785)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che, a modifica ed a integrazione del richiamato regolamento stabilisce tra l'altro, che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio e 17 febbraio 1979, con i quali sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questi servizi e per lo svolgimento delle predette elezioni sono state fissate rispettivamente le date del 23 marzo 1979 e del 25 marzo 1979;

Visto il proprio fonogramma circolare in data 22 febbraio 1979, nel quale sono ravvisati i motivi di opportunità del rinvio delle elezioni suddette alla data del 18 novembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri avranno luogo il giorno 18 novembre 1979 e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 19.

Art. 2.

Le eventuali liste già presentate si intendono caducate.

Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono spostati in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 22 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società A.V.I.R. S.p.A. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1976, 4 gennaio 1977, 5 novembre 1977, 5 giugno 1978 e 30 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2738)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato n. 9309 datato 30 novembre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire il membro supplente della Federazione CGIL-CISL-UIL in seno alla predetta commissione, sig. Gabriele Zappaterra, dimissionario, con il sig. Franco Bastelli;

Decreta:

Il sig. Franco Bastelli è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante della Federazione CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Gabriele Zappaterra, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Liguria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Liguria;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Visto il telestato n. 480/4326 del 15 dicembre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Genova comunica i nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Liguria;

Decreta:

I signori Luciano Faraguti, Dino Grassi, Fernanda Pedemonte e i signori Gustavo Gamalero, Giuseppe Merlo e Giovanni Persico sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Liguria, in sostituzione dei signori Silvio Di Gennaro, Giancarlo Giglio, Mauro Palumbo e Giovanni Taverna, Gianfranco Rossi e Pierina Masia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Rettifica al decreto ministeriale 14 novembre 1978 concernente sostituzione di componenti la commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978 con cui, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 479, sono stati sostituiti i membri effettivi e supplenti della regione, in seno alla commissione, la quale, peraltro, ha assunto la denominazione di commissione regionale per l'impiego, con rappresentanti membri del consiglio regionale;

Vista la nota n. 4712 datata 4 dicembre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Potenza fa presente che è stato erroneamente sostituito il sig. Michele Panetta, rappresentante sindacale, invece del sig. Luigi Cuviello, membro supplente della regione;

Decreta:

Il sig. Luigi Cuviello cessa di far parte della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, mentre il sig. Michele Panetta rimane rappresentante effettivo dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota con la quale il dott. Camillo Ferraccioli, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 13079 del 22 dicembre 1978, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Roberto Ghelardoni in sostituzione del dott. Camillo Ferraccioli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Roberto Ghelardoni è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Camillo Ferraccioli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, in Grugliasco.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4601 in data 16 maggio 1969 e n. 4650 in data 27 settembre 1969 la ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Grugliasco (Torino), via Frejus, 15, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate nonchè preparati galenici nelle forme di pomate, supposte, fiale, polveri, compresse, sciroppi e confetti;

Viste le lettere pervenute in data 2 agosto 1978 e 6 dicembre 1978, con le quali la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Grugliasco (Torino), via Frejus, 15, concessa con decreti ministeriali n. 4601 in data 16 maggio 1969 e n. 4650 in data 27 settembre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il dott. Paolo Rizza, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato trasferito dall'intendenza di Trieste a quella di Taranto;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto funzionario nella presidenza della commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gelsomino, primo dirigente della amministrazione periferica delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Paolo Rizza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e nel consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il proprio decreto n. 23764 in data 5 agosto 1978, con il quale erano state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e periferica del tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visti i successivi decreti in data 22 settembre e 4 novembre 1978, con i quali le predette elezioni sono state rinviate rispettivamente al 10 dicembre 1978 e al 25 marzo 1979;

Visto il telex n. 755 del 22 febbraio 1979, prot. n. 66500, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, ha invitato le singole amministrazioni interessate a rinviare ulteriormente lo svolgimento delle predette elezioni alla data del 18 novembre 1979, per difficoltà organizzative sorte in seguito all'entrata in vigore del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1979;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e

periferica del tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, già indette, ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per il giorno 29 ottobre 1978, rinviate al 10 dicembre 1978, ed ulteriormente rinviate al 25 marzo 1979, sono fissate per il 18 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 10402 del 30 dicembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Parma fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Franco Munari, destinato ad altri incarichi, il dott. Mario Bonelli, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma;

Decreta:

Il dott. Mario Bonelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Parma, in sostituzione del dott. Franco Munari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 1/79 dell'11 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CISL sig. Franco Morelli, dimissionario, con il dott. Sergio Natalizia;

Decreta:

Il dott. Sergio Natalizia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del signor Franco Morelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono stati sostituiti i rappresentanti effettivi e supplenti della regione in seno alla commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Visto il telex inviato all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, con il quale l'ente regione nomina il sig. Roberto Caioli membro supplente della regione in seno alla citata commissione, in sostituzione del sig. Mauro Fabbri, precedentemente designato;

Decreta:

Il sig. Roberto Caioli è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Toscana, quale rappresentante della regione, in sostituzione del sig. Mauro Fabbri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Sostituzione di due membri effettivi e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 506 del 18 gennaio 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in

seno alla citata commissione, il sig. Filippo Filippi, rappresentante effettivo della CGIL, con il sig. Gianfranco Rastrelli e di nominare il sig. Filippo Filippi membro supplente, in sostituzione del sig. Carlo Lucchesi, dimissionario. Detto ufficio chiede, inoltre, la sostituzione del sig. Vincenzo Turini rappresentante effettivo della CISL, dimissionario, con il sig. Paolo Quadretti;

Decreta:

I signori Gianfranco Rastrelli e Filippo Filippi sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Toscana, quali rappresentanti della CGIL, in sostituzione del sig. Filippo Filippi e del sig. Carlo Lucchesi. Il sig. Paolo Quadretti è nominato membro effettivo della citata commissione, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Vincenzo Turini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Proroga del termine per l'espropriazione dei terreni necessari per l'installazione degli impianti costituenti il ripetitore della prima rete TV di Villa d'Ogna.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della prima rete TV di Villa d'Ogna (Bergamo);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, la espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere iniziate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 16 febbraio 1979 con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile addivenire all'occupazione del terreno e dare inizio ai lavori entro il termine ad essa assegnato;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, citato nelle premesse, è prorogato di centottanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Abruzzo ha espresso l'intesa con nota n. 609/GAB del 13 febbraio 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Ferri è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara.

Art. 3.

Il prefetto di Pescara, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 2169 del 17 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Pietro Tatavitto, attuale direttore reggente del citato ufficio, in sostituzione del dott. Antonio Piscopo;

Decreta:

Il dott. Pietro Tatavitto è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del dott. Antonio Piscopo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2266)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, quale risulta modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 luglio 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'11 luglio 1978 ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 29 ottobre 1978;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 ottobre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero del 19 ottobre 1978, con il quale sono state rinviate al 10 dicembre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 6 dicembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero del 30 dicembre 1978, con il quale sono state ulteriormente rinviate al 25 marzo 1979 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indette per il 25 marzo 1979, sono ulteriormente rinviate al 18 novembre 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2737)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Sostituzione di alcuni componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1978, relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità e alla costituzione, tra l'altro, delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che, a causa di sopravvenute, inderogabili esigenze di servizio i dottori Caruso Antonino e Ragusa Giovanni, dirigenti superiori amministrativi, presidenti rispettivamente della commissione elettorale circoscrizionale « Italia centro nord » e della commissione elettorale circoscrizionale « Italia sud-isole », sono impossibilitati a svolgere gli adempimenti connessi con tali incarichi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla loro sostituzione e alla conseguente integrazione delle commissioni circoscrizionali citate;

Viste le terne predisposte ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 marzo 1978;

Decreta:

Il dott. Tommaso Virdia entra a far parte della commissione elettorale circoscrizionale « Italia centro nord » e il dott. Claudio Ranucci entra a far parte della commissione circoscrizionale « Italia sud-isole ».

Le funzioni di presidente delle suddette commissioni saranno svolte rispettivamente dal dott. Mario Frittoli e dal dott. Giovanni Gianani, già componenti delle commissioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento della borsa di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Verona approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona formulata con deliberazione 2 febbraio 1979, n. 3/466;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Solinas dott. Fernando;
2) Lizzari dott. Vittorino;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Furlani Marcellino;
5) Montresor comm. Bruno;
6) Pasti ing. Francesco;
7) Veronesi cav. lav. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani avv. Rodolfo;
3) Biasin geom. Eligio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2600)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento della borsa di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con deliberazione n. 621 del 10 novembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Minelli dott. Gabrio;
2) Sollevanti Francesco;
3) Giardini cav. Pasquale;
4) Mignini dott. Marino;
5) Ceccarani Dante.

Membri supplenti:

1) Fagioli Marco;
2) Luigetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per assicurare la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Ivrea;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per assicurare la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Vercelli;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per assicurare la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Livorno;

Premesso che si rende necessario procedere alla costruzione di una nuova caserma agenti nella nuova casa circondariale di Foggia dovendo destinare quella esistente a sezione di semilibertà;

Premesso che si rende necessario procedere alla costruzione di una nuova caserma agenti nella casa circondariale di Novara;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per il supero di spesa accertato nella esecuzione dei lavori e l'ampliamento della caserma agenti nella nuova casa circondariale di Bergamo;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per rendere completa e funzionale in ogni sua parte la nuova casa circondariale di Crotone;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per rendere completa e funzionale in ogni sua parte la nuova casa circondariale di Palmi;

Considerato che per quanto in premessa occorre la complessiva somma di L. 10.300.000.000;

Considerato che detta somma di L. 10.300.000.000 può essere reperita dai fondi posti a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, nella misura di L. 2.700.000.000 per il 1979; di L. 4.600.000.000 per il 1980; di L. 1.000.000.000 per il 1981; di L. 2.000.000.000 per il 1982;

Considerato che per effetto del presente decreto la disponibilità finanziaria accantonata per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere si riduce a L. 21.032.000.000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Ivrea viene stanziata l'ulteriore somma di L. 300.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1980.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Vercelli viene stanziata l'ulteriore somma di L. 300.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1980.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Livorno viene stanziata l'ulteriore somma di L. 3.700.000.000, che sarà prelevata per L. 700.000.000 dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1980; per L. 1.000.000.000 da quelli per il 1981; per L. 2.000.000.000 da quelli per il 1982.

Per la costruzione della nuova caserma agenti nella nuova casa circondariale di Foggia viene stanziata la somma di L. 1.750.000.000, che sarà prelevata per L. 200.000.000 dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979; per L. 1.550.000.000 da quelli per il 1980.

Per la costruzione della nuova caserma agenti nella casa circondariale di Novara viene stanziata la somma di L. 1.600.000.000, che sarà prelevata per L. 200.000.000 dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979; per L. 1.400.000.000 da quelli per il 1980.

Per far fronte al supero di spesa accertato nella esecuzione dei lavori e per l'ampliamento della caserma agenti nella nuova casa circondariale di Bergamo viene stanziata la somma di L. 1.100.000.000, che sarà prelevata per L. 750.000.000 dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979; per L. 350.000.000 da quelli per il 1980.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Crotone viene stanziata l'ulteriore somma di L. 250.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Palmi viene stanziata l'ulteriore somma di L. 1.300.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979.

Pertanto, con l'esecuzione del presente decreto, la disponibilità dei fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere è rappresentata come segue:

per il 1979 a disposizione	L.	570.000.000
per il 1980 a disposizione	»	2.790.000.000
per il 1981 a disposizione	»	8.200.000.000
per il 1982 a disposizione	»	9.472.000.000
con un totale di . . .	L.	21.032.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

(2713)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1975, con il quale il rag. Ilio Giasolli venne nominato, tra gli altri, componente il consiglio d'amministrazione del suddetto istituto, su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il predetto rag. Giasolli ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la lettera in data 23 ottobre 1978, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato il dott. Bernardino Cardano quale componente del citato consiglio, in sostituzione del rag. Ilio Giasolli, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le predette dimissioni e di procedere alla nomina di un nuovo membro del consiglio d'amministrazione della menzionata Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono accettate le dimissioni del rag. Ilio Giasolli da componente del consiglio d'amministrazione della Banca stessa.

Il dott. Bernardino Cardano è nominato componente del consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del rag. Giasolli.

Il dott. Cardano scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 14 ottobre 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Nomina del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, l'articolo 9, lettera *g*), della legge medesima concernente la nomina del direttore generale della Cassa anzidetta;

Vista la delibera del 7 marzo 1979, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa predetta ha nominato il dott. Giovanni Rella direttore generale della Cassa stessa, con decorrenza dalla data di approvazione della delibera medesima da parte dell'amministrazione vigilante;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 7 marzo 1979, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ha nominato il dott. Giovanni Rella direttore generale della Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come integrato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 690, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni;

Viste la direttiva n. 74/651/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1974 nonché le direttive numeri 78/1034/CEE e 78/1035/CEE del 19 dicembre 1978 concernenti la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 18 maggio 1977, concernente la esenzione dei diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 18 maggio 1977, è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione:

a) le merci rispondenti alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che formano oggetto, all'interno della Comunità, di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate tra privati e destinate all'uso personale o familiare del destinatario.

Sono considerate come aventi non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale le spedizioni contenenti merci:

1) che non risultino acquistate nel Paese membro di provenienza al di fuori delle normali condizioni di mercato interno, né di aver beneficiato di alcun rimborso o abbuono di imposte;

2) la cui spedizione non risulti effettuata dietro corrispettivo in qualsiasi forma;

3) il cui valore globale non sia superiore alle 60 unità di conto europee;

b) le merci che, pur non rispondendo alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale. Sono considerate piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

1) presentano carattere occasionale;

2) riguardano esclusivamente merci che siano riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

3) riguardano merci il cui valore globale non superi 30 unità di conto europee;

4) non risultano effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

Agli effetti della determinazione del valore globale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), va calcolato anche il valore delle merci da escludere dall'agevolazione, elencate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 14, n. 3, punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2767)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che, a modifica e ad integrazione del richiamato regolamento, stabilisce, tra l'altro, che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1978, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale:

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1978, con il quale le elezioni suddette sono state rinviate al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1978, con il quale le elezioni stesse sono state ulteriormente rinviate al giorno 25 marzo 1979;

Vista la comunicazione telegrafica n. 66500, in data 22 febbraio 1979, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state evidenziate difficoltà organizzative in ordine allo svolgimento delle elezioni stesse a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la data della predetta elezione, in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il giorno 18 novembre 1979, con prosieguo fino alle ore 14 del giorno successivo;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979.

Art. 2.

L'elezione stessa prosegue fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge;

Visto l'art. 202 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979, con il quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1979 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in base al quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1979 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, in base al quale il Ministro del Tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli;

Vista la legge 23 febbraio 1958, n. 84, riguardante la conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, con il quale, tra l'altro, è stata data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% 1959 di chiederne, qualora non intendessero provvedere alla riscossione di essi, il rinnovo nei buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che il Ministro del tesoro veniva con lo stesso decreto-legge autorizzato ad emettere con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1984, per l'importo nominale di lire 1.100 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, nonchè, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/L2/3/190 del 16 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 1.100 miliardi, ripartiti in centodieci serie di dieci miliardi ciascuna. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, nonchè, per la rimanenza, a sottoscrizione in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1984 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1979; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 aprile 1979 e termineranno il successivo 4 maggio.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 13 aprile 1979, per il controvalore di nominali lire 100 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° aprile 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro l'8 giugno 1979, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° aprile 1979 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° aprile 1979 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3,

primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° aprile 1979 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 25 giugno 1979 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1984, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1984, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1979 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1984 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° aprile 1979 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì **20** *marzo* **1979**
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. **280**

(2659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 12/1979. Modificazione al sovrapprezzo straordinario di cui al provvedimento n. 20/1976

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 20/76 ed, in particolare, il punto 7) di tale provvedimento con il quale è stato istituito un sovrapprezzo straordinario sui quantitavi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, sia di produzione nazionale che d'importazione, giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 2 luglio 1976, ivi comprese anche le quantità di zucchero giacenti presso le società saccarifere nazionali;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della CEE n. 77/76 del 25 maggio 1977 in ordine a tale sovrapprezzo straordinario;

Sentito il parere delle amministrazioni interessate e dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto necessario, in base a detto parere, nonchè al fine di eliminare il contenzioso in atto, adeguare, alla menzionata sentenza della Corte di giustizia CEE, le disposizioni nazionali in ordine al citato sovrapprezzo straordinario con effetto soltanto sullo zucchero giacente all'epoca presso le società saccarifere, soggetto alla normativa ed ai prezzi d'intervento comunitari e per il quale sia stato versato il sovrapprezzo straordinario stesso;

Considerato che occorre disporre norme per la Cassa conguaglio zucchero in ordine ai rimborsi che da tale adeguamento ne deriveranno;

Considerato che altrettanto non può disporsi per le giacenze presso le altre categorie economiche, non ravvisandosi, dall'accoglimento dei principi della richiamata sentenza, un diritto di rimborso di quote di sovrapprezzo straordinario in loro favore;

Ritenuto opportuno, in relazione all'attuale situazione finanziaria della Cassa conguaglio zucchero, autorizzare questa ultima ad effettuare i rimborsi mediante utilizzazione del sovrapprezzo dovuto dalle società saccarifere sullo zucchero immesso al consumo a partire dal mese di febbraio 1979, operando contestualmente il recupero delle somme che risultassero eventualmente a credito a qualsiasi titolo;

Sentita la commissione centrale prezzi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nella riunione del 6 febbraio 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il punto 7) del provvedimento CIP n. 20/1976 del 1° luglio 1976, è annullato e sostituito come segue.

Con effetto dal 2 luglio 1976, sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, sia di produzione nazionale che di importazione, comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero della stessa data del 2 luglio 1976, a qualsiasi titolo detenuti, è dovuto un sovrapprezzo straordinario:

a) di L. 37,842 a kg netto di zucchero bianco, se non è stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di L. 56 per kg netto di cui al provvedimento CIP n. 14/1975, esclusi i quantitativi presso le società saccarifere;

b) di L. 51,842 a kg netto di zucchero bianco se è già stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di L. 56 di cui al provvedimento CIP n. 14/1975, esclusi i quantitativi presso le società saccarifere, salvo quelli per i quali le stesse società abbiano applicato i prezzi in base al punto 2) del provvedimento CIP n. 20/1976;

c) di L. 14 a kg netto di zucchero bianco per i quantitativi liberi da imposta di fabbricazione, giacenti presso le società saccarifere ed ancora di proprietà delle medesime, esclusi i quantitativi di cui alla lettera *b*), ultimo capoverso, per i quali è dovuto l'importo di L./kg 51,842.

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero, i predetti importi sono dovuti sulle quantità di zucchero bianco estrattibile calcolate secondo le norme comunitarie relative alla gestione « spese di magazzinaggio ».

2. — Le società saccarifere che hanno già corrisposto il sovrapprezzo straordinario nella misura stabilita al punto 7) del provvedimento CIP n. 20/1976, hanno titolo a chiedere alla Cassa conguaglio zucchero, con regolare domanda, il rimborso degli importi versati al netto dell'aliquota di L. 14 a kg netto di cui alla lettera *c*), nonchè al netto degli importi eventuali di cui alla lettera *b*), ultimo capoverso, del precedente punto 1) relativamente ai quantitativi per i quali le stesse società saccarifere avessero applicato i prezzi previsti al punto 2) dello stesso provvedimento CIP n. 20/1976.

La domanda deve fra l'altro indicare:

l'entità del rimborso che si richiede;

i quantitativi di zucchero sui quali il maggior importo sia stato pagato, allegando in proposito copia della denuncia delle giacenze nonchè copia del bollettino di c/c postale o della nota bancaria di accredito relativi ai versamenti a suo tempo effettuati alla Cassa conguaglio zucchero;

i quantitativi eventuali di zucchero di cui all'ultimo capoverso della lettera *b*) del precedente punto 1), esclusi dal rimborso.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un regolare atto con il quale le società saccarifere che avessero agito in giudizio per pretendere il rimborso di che trattasi, dichiarino di rinunciare a qualsiasi azione, presente e futura.

3. — La Cassa conguaglio zucchero, a seguito della domanda suddetta, procederà ad effettuare i rimborsi richiesti, entro i limiti dei maggiori importi versati ed accertati, autorizzando — con comunicazione da notificare agli interessati — l'utilizzo in due rate del sovrapprezzo ordinario che dovrà essere versato da ciascuna società saccarifera a partire dal mese di presentazione della domanda.

In caso di insufficiente disponibilità di tale sovrapprezzo la Cassa procederà al rimborso delle differenze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Per le società che avessero agito in giudizio, la Cassa riconoscerà inoltre gli interessi legali a decorrere dalla « domanda » giudiziale.

4. — Per le società saccarifere debitrici di somme già dovute a titolo di sovrapprezzo, o a qualsiasi altro titolo, e per le quali è incorso la procedura della riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la Cassa conguaglio zucchero, accertato e riconosciuto l'importo da restituire, non autorizzerà la relativa trattenuta sul sovrapprezzo, nè procederà al rimborso delle eventuali differenze, ma incamererà lo stesso importo da restituire fino alla concorrenza delle somme a proprio credito, con carattere prioritario per quello a titolo di sovrapprezzo ordinario pregresso, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

(2875)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 10 marzo 1979, pag. 2267, il nominativo « *Mammuccari* Paolo » deve intendersi rettificato in « *Mammucari* Paolo ».

(2802)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di costruzione di macchine elettriche presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di costruzione di macchine elettriche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2721)

Vacanza di una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2722)

Vacanza della cattedra di controlli automatici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di controlli automatici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2723)

Vacanza della cattedra di istituzioni medioevali presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di istituzioni medioevali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2720)

Vacanza della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 180-AR »: « 2000 oro arte orafa argentiera », in Monte S. Savino, via Aguzzi, 22.

Provincia di Genova:

« 211-GE »: « Gieffe » S.n.c. di Canepa Fausto & Rizzo Giampaolo, in Campo Ligure, via Trento, 2/3.

Provincia di Varese:

« 42-VA »: Bernacchi Italo, in Gallarate, via Covetta, 8.

(2427)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 64-AR » (due punzoni): « L.O.A. » di Balzelli Paolo & C., in Arezzo, via della Faggiola, 20.

(2428)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 84-MI » (due punzoni): « Puricelli Luigi & Figlio », di Puricelli Tito, in Milano, via S. Giovanni sul Muro, 14.

(2429)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Cooperativa ortofrutticola di Bernezzo » a r.l.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1979, la società cooperativa agricola « Cooperativa ortofrutticola di Bernezzo » a r.l., in Bernezzo (Cuneo), costituita per rogito dott. Michele Musso in data 14 marzo 1965, rep. n. 108017/12088, reg soc. n. 2312, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Danna Antonio.

(2556)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondente in lingue estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Accertato che alla data del presente bando nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo possono essere messi a concorso diciassette posti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, i due terzi dell'organico complessivo (2/3 di 25 = 17) sono riservati ai diplomati in ragioneria e che, di questi diciassette posti, tre sono riservati ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere e che, pertanto, occorre bandire un concorso a tre posti riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (traduttori ed interpreti);

Visto il parere espresso dalla 2ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 14/78 del 28 novembre 1978, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di ragioneria e diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Inoltre, i candidati debbono indicare la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e, qualora intendano sostenere anche la prova facoltativa, debbono indicare la lingua estera, che dovrà essere diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

2) lingua estera, a scelta del candidato, tra il francese, l'inglese o il tedesco (traduzione nella lingua estera senza uso del vocabolario).

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

2) principi generali sulla contabilità di Stato;

3) statistica metodologica;

4) nozioni di diritto amministrativo.

Prova facoltativa, scritta (traduzione) ed orale, nella lingua inglese, francese o tedesca.

La lingua estera facoltativa dovrà essere diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa consiste, prevalentemente, in una conversazione. I concorrenti dovranno, comunque, dare prova di avere una completa conoscenza della lingua prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 28 e 29 maggio 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano (parlamentino), via Molise n. 2, Roma.

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo nella stessa sede il giorno 30 maggio 1979.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale

appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori aggiunti in prova (par. 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979
Registro n. 2 Industria, foglio n. 181

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingue . . . . (indicare francese, inglese o tedesco);

9) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (indicare francese, inglese o tedesco) (7).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(2540)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 novembre 1978, relativo alla « Sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1979 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1979, pag. 895, in luogo di: « le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 2000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre il giorno 30 marzo 1979... », leggasi: « le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 2000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia *non* oltre il giorno 30 marzo 1979... ».

(2803)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(868/S)

OSPEDALE CIVILE « C. PASTORINO » DI GENOVA-BOLZANETO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Bolzaneto.

(869/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale « S. Angelo dei Rossi » (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(870/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Thiene (Vicenza).

(876/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di assistente di reumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di reumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(878/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(879/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(880/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(873/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(872/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a due posti di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(877/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(888/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(889/S)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(884/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

tre posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale mauriziano di Valenza Po:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(885/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(887/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione neuropsichiatrica;
un posto di assistente della divisione pediatrica;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(886/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello di pari numero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1979.

(767/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(875/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del gabinetto di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(882/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina).

(883/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(890/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790820)